

Servizio Ambiente e Politiche Energetiche

Circolare n. 25 SC/cg
19 giugno 2018

AMBIENTE - PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE PER LA ROTTAMAZIONE DEGLI APPARECCHI DI GIOCO (SLOT MACHINE) DISMESSI DAL MERCATO

Con Provvedimento attuativo del 30 aprile 2018, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha definito la particolare procedura di smaltimento e distruzione degli apparecchi di gioco dismessi nell'ipotesi in cui i medesimi e le relative schede di gioco non vengano ceduti o trasferiti all'estero o a soggetti specificamente abilitati alla relativa rigenerazione per la successiva reimmissione nel mercato.

La procedura, contenuta nell'Allegato al citato provvedimento del 30 aprile 2018, ha lo scopo di evitare possibili utilizzi illeciti legati alla distruzione degli apparecchi di gioco (di cui all'art. 110, comma 6, lett. a)¹ del TULPS -Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza-). La stessa deve essere attuata entro sei mesi dalla cessazione di efficacia dei relativi titoli autorizzatori.

Nello specifico, la procedura detta le modalità attuative e fornisce le istruzioni tecnico-amministrative per l'applicazione del Decreto direttoriale 30 marzo 2018, n. 38169 dell'Agenzia delle Dogane (adottato in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 1050 della L.205/2017 -Legge di Bilancio 2018-).

Di seguito si indicano le principali modalità attuative disciplinate, riguardanti una serie di adempimenti a carico del proprietario degli apparecchi dismessi.

- **Modalità e tempistiche di comunicazione dell'ubicazione** degli apparecchi dismessi, nonché dei successivi spostamenti, mediante compilazione on-line di apposito modulo telematico, da inviare all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) competente per territorio. Gli apparecchi dismessi sono considerati ubicati nei luoghi già censiti in banca dati; il proprietario di tali apparecchi, entro 10 giorni dalla dismissione, è tenuto a verificare la correttezza delle informazioni già presenti o, eventualmente, aggiornarle (punto 3.1 dell'Allegato).
- **Modalità e tempistiche dell'attività di smaltimento e distruzione** degli apparecchi dismessi, che dovranno essere effettuate in base alle disposizioni della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti, e a quelle del D. Lgs. 49/2014 (disciplina dei RAEE). In particolare, la gestione di tali apparecchi e schede di gioco prevede la compilazione del formulario identificativo dei rifiuti -FIR-, la consegna solo ad imprese debitamente iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali e il conferimento solo presso impianti autorizzati.

Si evidenzia che al fine di consentire la presenza e il controllo del personale dell'Agenzia, il proprietario è tenuto a comunicare l'avvio di tali operazioni con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi rispetto alla data di svolgimento: il soggetto dovrà pertanto inviare, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'ufficio dell'ADM competente per territorio, comunicazione con firma digitale in cui siano indicati data e luogo di consegna degli apparecchi e delle schede di gioco all'impresa regolarmente iscritta

¹ Si tratta degli apparecchi che, dotati dell'attestato di conformità alle disposizioni vigenti (rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del predetto Ministero dell'economia e delle finanze.

all'albo gestori ambientali, nonché l'elenco analitico di apparecchi e schede con attribuzione del relativo codice CER.

Al competente ufficio dell'ADM dovrà inoltre essere comunicato (tramite apposito modulo telematico presente nell'area dedicata del sito internet dell'Agenzia), il conferimento dei rifiuti al trasportatore, entro 10 giorni dallo stesso (punto 3.2 dell'Allegato).

- **Modalità e tempistiche delle attività con cui il proprietario può cedere e trasferire** gli apparecchi dismessi e le relative schede di gioco ai produttori e all'estero. Tra le operazioni consentite, ricordiamo quella per cui il trasferimento in proprietà dell'apparecchio e della scheda di gioco, insieme o separatamente, può avvenire nei confronti di un produttore di apparecchi iscritto all'elenco di cui all'art. 1, comma 533, della Legge 266/2005 (Legge finanziaria 2006).

Le schede di gioco devono essere prive del dispositivo di controllo che, in ragione della dismissione, deve essere restituito agli Uffici competenti dell'Agenzia.

Le operazioni di cessione e trasferimento vanno effettuate entro sei mesi dalla data di dismissione.

Per completezza di informazioni, si allega alla presente il Provvedimento attuativo (30 aprile 2018) in commento.



allegato